



**GILDA
UNAMS**

Al Presidente della VII Commissione
Istruzione Pubblica, Beni Culturali del Senato della Repubblica

Onorevole Mario Pittoni

Agli Onorevoli membri della VII Commissione
Istruzione Pubblica, Beni Culturali del Senato della Repubblica

Oggetto *Audizione della FGU-Gilda degli Insegnanti sul Disegno di Legge n.
763 (Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti
territoriali e chiamata diretta dei docenti)*

**Onorevole Presidente e Onorevoli membri della VII Commissione
Istruzione Pubblica, Beni Culturali del Senato della Repubblica, la FGU-
Gilda degli Insegnanti esprime parere favorevole all'abolizione della
chiamata diretta e degli ambiti territoriali introdotti dalla legge 107/2015.**

La nostra Organizzazione Sindacale ha contestato la legge 107/2015 fin dal documento preparatorio pubblicato nel settembre 2014 dall'allora Presidente del Consiglio, in particolare ha combattuto la filosofia di fondo della legge che poggiava sui principi di gerarchia e competizione, estranei e avulsi al mondo della scuola.

La realizzazione pratica di questi principi passava anche attraverso gli istituti della chiamata diretta e degli ambiti territoriali, che si sono rivelati, come da noi anticipato, fallimentari tanto da essere abbandonati anche da parte di chi li aveva all'inizio sostenuti (si vedano i dati sulla chiamata diretta utilizzata dai Dirigenti scolastici lo scorso anno).

La nostra organizzazione non si è mai piegata a compromessi e si è sempre rifiutata di firmare, unica tra le sigle rappresentative, le intese e i contratti integrativi che avessero al proprio interno gli ambiti territoriali e la chiamata diretta perché convinta della necessità della loro cancellazione.

La chiamata diretta e gli ambiti territoriali sono istituti inutili, dannosi, odiosi e, probabilmente, anticostituzionali.

Inutili perché comportano un mero rimescolamento delle destinazioni dei docenti alle varie istituzioni scolastiche.

Dannosi perché sono connotati dalla presenza di elementi a forte rischio corruttivo, così come evidenziato dall'Anac con la delibera 430/2016.

Odiosi perché ledono fortemente la dignità umana e professionale dei docenti ingenerando dinamiche di assoggettamento, servilismo e demotivazione.

Anticostituzionali perché pongono nel nulla il principio del merito e di imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, versando nella disponibilità dei dirigenti scolastici l'utilizzo di una sorta di clausola di gradimento del tutto estranea all'ordinamento pubblicistico, nonché mettendo seriamente a rischio l'esercizio della libertà di insegnamento.

Condividiamo, dunque, incondizionatamente, le considerazioni contenute nella relazione illustrativa del disegno di legge 763 e la ratio delle relative disposizioni, che rispondono pienamente all'esigenza, profondamente sentita dalla nostra Organizzazione sindacale, fin dall'atto dell'entrata in vigore della legge 107/2015, di espungere dall'ordinamento le disposizioni che istituiscono e regolano quella che noi consideriamo una vera e propria aberrazione giuridica.

Valutiamo positivamente il ripristino della sede di titolarità dei docenti, requisito indefettibile per la creazione di quel clima relazionale, sereno e produttivo, che costituisce, a sua volta, il presupposto per l'innescamento di processi didattici-apprenditivi efficienti ed efficaci per l'utenza e per il territorio.

Positivo anche il giudizio sulla costituzione delle reti di scuole, sempre che ciò non si traduca in maggiori oneri a carico dei docenti potenzialmente forieri di perdite salariali anche in riferimento ad eventuali trasferte.

Siamo favorevoli anche al limite a due comuni contermini ai fini della costituzione delle cattedre orario esterne, così da prevenire inutili perdite salariali dovute alla necessità di sostenere ulteriori spese connesse agli spostamenti, ma riteniamo che, a richiesta del docente interessato, sarebbe opportuno consentire la riarticolazione delle suddette cattedre orario esterne anche tra comuni non contermini, al fine di tutelare l'interesse del docente a

lavorare su sedi vicine al Comune di dimora e anche per consentire il risparmio di preziose energie da dedicare all'attività didattica, altrimenti consumate per fare fronte agli oneri connessi alla maggiore distanza del tragitto da casa al lavoro.

Valutiamo con favore anche il ripristino del diritto di scelta della sede per i vincitori dei concorsi in applicazione del principio del maggiore punteggio in graduatoria.

Apprezziamo anche i limiti alla discrezionalità dei Dirigenti scolastici in merito all'assegnazione dei docenti ai posti di potenziamento, ma chiediamo si utilizzi il criterio della continuità didattica e per le classi iniziali la graduatoria d'istituto e i desiderata degli insegnanti.

Esprimiamo, invece, qualche riserva sulla regionalizzazione dei ruoli del personale, qualora tale riorganizzazione dovesse costituire il presupposto dell'introduzione di trattamenti difformi, da regione a regione, per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico dei docenti e la relativa contrattualizzazione, che riteniamo debba rimanere saldamente incardinata nell'alveo statale.

Fermo restando il giudizio positivo della nostra Organizzazione sindacale sulla ratio e sul contenuto del disegno di legge 763, al solo fine di migliorarne gli effetti, proponiamo 4 emendamenti:

- il primo per tipizzare la prassi della riarticolazione della cattedra orario esterna a domanda del docente interessato;

- il secondo e il terzo per prevenire l'uso improprio del potere dei dirigenti scolastici di assegnare i docenti alle classi, ai plessi e alle sezioni staccate se ubicate in altri comuni;

- il quarto al fine di garantire l'applicazione del principio del merito siccome declinato dalle disposizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

SULLA RIARTICOLAZIONE A DOMANDA DELLA CATTEDRA DI TITOLARITÀ

La normativa sulla composizione delle cattedre prevede che esse debbano essere costituite su massimo tre scuole e due comuni. L'attuazione delle norme sul dimensionamento scolastico ha posto nel nulla tale principio atteso che, allo stato attuale, le Istituzioni scolastiche vengono costituite anche su più di 3 Comuni. A livello regionale, per rendere meno gravosi gli effetti dell'assegnazione di cattedre su più comuni, gli Uffici scolastici consentono ai docenti di chiedere la riarticolazione di dette cattedre, alla quale viene data attuazione mediante la sostituzione dello spezzone di completamento con altro spezzone disponibile in organico di fatto più vicino alla dimora del docente interessato. Taluni Uffici scolastici hanno consentito la regolazione di tale prassi in sede di contrattazione regionale.

L'emendamento che proponiamo prevede la tipizzazione della prassi in parola, anche in deroga al principio dei Comuni contermini, qualora sia il docente interessato a chiedere la riarticolazione in parola. L'attuazione dell'emendamento in discussione non prevede costi aggiuntivi per l'Erario.

Testo dell'emendamento proposto alla Commissione:

All'art. 1, comma 1, lett. c), dopo le parole "fino a un massimo di due" è aggiunto il seguente periodo:

"A domanda del docente interessato e in presenza di disponibilità, in conformità alle disposizioni fissate dalla contrattazione integrativa regionale, è consentita la riarticolazione della cattedra anche in deroga al vincolo dei due Comuni contermini".

SULL'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI E ALLE SEZIONI STACCAE UBICATE IN ALTRI COMUNI

Con l'avvento dell'organico dell'autonomia, introdotto dalla legge 107/2015, anche gli organici delle scuole secondarie sono stati fatti confluire in un unico codice meccanografico corrispondente all'Istituzione scolastica di cui fanno parte.

Pertanto, a seguito del dimensionamento scolastico, che spesso comporta l'accorpamento di più scuole anche situate in più comuni, l'organico di molte Istituzioni scolastiche ubicate nelle zone interne del Paese risulta composto di più sedi scolastiche allocate in Comuni talvolta anche molto distanti tra loro.

Ciò comporta che i dirigenti scolastici, all'atto dell'assegnazione dei docenti alle classi, dispongano talvolta dei veri e propri trasferimenti d'ufficio, spesso a danno di docenti che non vantino utili rapporti personali con i dirigenti in parola, anche con grave pregiudizio della continuità didattica e senza tenere conto del principio del merito collegato all'anzianità di servizio.

Gli emendamenti proposti limitano l'esercizio del potere dei dirigenti scolastici di assegnare i docenti alle classi nel Comune ove i docenti abbiano prestato servizio nell'anno scolastico immediatamente precedente a quello in cui si verifica la nuova assegnazione alle classi e sono finalizzati a tutelare il diritto alla continuità didattica degli alunni e ad evitare il verificarsi di situazioni non legittime e/o discriminatorie, in ciò prevenendo l'insorgenza di contenzioso potenzialmente foriero di danni all'Erario. Il tutto salvo diversa richiesta del docente interessato. Le disposizioni contenute negli emendamenti proposti non comportano alcun aggravio di spese per l'Erario.

Testo degli emendamenti

All'articolo 1, comma 1, lettera c), al secondo periodo, dopo le parole "più classi" è aggiunto il seguente periodo:

“prioritariamente nello stesso comune ove abbiano prestato servizio nell’anno scolastico precedente, nel rispetto dei principi di continuità didattica e del maggiore punteggio vantato nella graduatoria di istituto ai fini dell’individuazione dei docenti soprannumerari, salvo diversa richiesta del docente interessato”.

All’articolo 1, comma 1, lettera c), al secondo periodo, dopo la parola “istituto” sono aggiunte le seguenti parole:

“ubicato nel comune medesimo”.

Testo dell’articolo 1, comma 1, lettera c), coordinato con le suddette modifiche c) al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente:

<<A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell'assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno, a più istituzioni scolastiche, purché all'interno di comuni contermini, fino ad un massimo di due. Il personale docente viene assegnato ad una o più classi, **prioritariamente nello stesso comune ove abbiano prestato servizio nell’anno scolastico precedente, nel rispetto dei principi di continuità didattica e del maggiore punteggio vantato nella graduatoria di istituto ai fini dell’individuazione dei docenti soprannumerari, salvo diversa richiesta del docente interessato**, e acquisendo la piena titolarità nell'istituto **ubicato nel comune medesimo**, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse>>

SULL’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI POSTI DI POTENZIAMENTO

Dopo l’istituzione dell’organico dell’autonomia l’assegnazione dei docenti ai posti di potenziamento è stata lasciata alla totale discrezionalità dei dirigenti scolastici, lasciando la foglia di fico del PTOF. La distribuzione del potenziamento ha creato un grande malcontento tra i docenti e ha minato il clima di collaborazione all’interno delle scuole. Per questo si propone di integrare il comma 73ter con il seguente testo.

Testo dell’articolo 1, comma 1, lettera e), integrato come segue:

All’articolo 1, comma 1, lettera e) dopo le parole : “ai posti di potenziamento.”è aggiunto il seguente periodo

“Fatto salvo il principio della continuità didattica e il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di istituto, ivi comprese le precedenzae e le inamovibilità previste dalla legge siccome recepite dalla contrattazione collettiva, l’assegnazione dei docenti alle classi iniziali e/o ai posti di potenziamento avviene in base alla istanze dei docenti interessati.”